



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE
SOCIOSANITARIA E POLITICHE SOCIALI

tel + 39 040 377 5520
fax + 39 040 377 5523

sanita.pol.soc@regione.fvg.it
I - 34124 Trieste, riva Nazario Sauro 8

Decreto n° 948/VETAL.

Servizio Sicurezza alimentare, igiene della
nutrizione e sanità pubblica veterinaria

RICONOSCIMENTO AI SENSI DEL REG. 183/05. Ditta "FRIULCHEM S.P.A." – VIVARO (PN).

Il Direttore del Servizio Sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria

Visto il Regolamento n. 183/2005/CE del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;

Visto in particolare l'art. 10 del citato regolamento, che prevede che gli operatori del settore mangimi assicurino che gli stabilimenti sotto il loro controllo siano riconosciuti qualora espletino una delle seguenti attività:

- a) commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il Regolamento n. 1831/2003/CE o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CEE e di cui al capo 1 dell'allegato IV del Reg. (CE) 183/2005;
- b) fabbricazione e/o commercializzazione di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell'allegato IV del Reg. (CE) 183/2005 ;
- c) fabbricazione ai fini della commercializzazione o produzione per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell'allegato IV del Reg. (CE) 183/2005;

Vista l'istanza della ditta FRIULCHEM S.P.A., intesa ad ottenere il riconoscimento dello stabilimento sito in via San Marco n° 23 – VIVARO (PN), dedicato alla "fabbricazione per conto terzi ai fini dell'immissione in commercio di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al Capo 2 dell'Allegato IV del Reg. (CE) 183/2005" fattispecie contemplata dalla succitata lettera b), e alla "fabbricazione per conto terzi ai fini dell'immissione in commercio di mangimi composti utilizzando additivi i mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al Capo 3 dell'Allegato IV del Reg. (CE) 183/2005" fattispecie contemplata dalla succitata lettera b).

Visti i documenti prodotti dalla ditta FRIULCHEM S.P.A. e allegati alla domanda dai quali si evince che il succitato stabilimento possiede i requisiti gestionali richiesti dal Reg. (CE) 183/2005;

Visto il decreto n° 366/VETAL. dd. 7 maggio 2012 con il quale viene assegnato allo stabilimento della ditta FRIULCHEM SPA il numero di riconoscimento condizionato **αIT 000232 PN** per lo svolgimento delle seguenti attività:

- fabbricazione per conto terzi ai fini dell'immissione in commercio di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al Capo 2 dell'Allegato IV del Reg. (CE) 183/2005",
- fabbricazione per conto terzi ai fini dell'immissione in commercio di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al Capo 3 dell'Allegato IV del Reg. (CE) 183/2005/CE;

Preso atto della richiesta da parte della ditta FRIULCHEM SPA di una proroga di 90 gg. per ultimare i lavori di allestimento del mangimificio;

Vista la nota prot. n° 54330/V dd. 23 ottobre 2012 dell'Azienda per i Servizi Sanitari n° 6 "Friuli Occidentale" con la quale, a seguito sopralluogo effettuato in data 17 ottobre 2012 esprime parere favorevole al rilascio del riconoscimento definitivo;

Visto il D.P. Reg. n. 0277/Pres. dd. 27.08.2004 e successive modifiche;

Visto il Decreto n. 1016/DC dd. 08.10.2010, che approva le norme concernenti l'organizzazione interna ed il funzionamento della Direzione centrale Salute, Integrazione socio-sanitaria e Politiche sociali;

DECRETA

1. Viene assegnato allo stabilimento della ditta "FRIULCHEM S.P.A.", ubicato a Vivaro (PN) – via San Marco n° 23, il numero di **riconoscimento definitivo αIT 000232 PN** per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - fabbricazione per conto terzi ai fini dell'immissione in commercio di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al Capo 2 dell'Allegato IV del Reg. (CE) 183/2005",
 - fabbricazione per conto terzi ai fini dell'immissione in commercio di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al Capo 3 dell'Allegato IV del Reg. (CE) 183/2005/CE;
2. La regione provvederà ad iscrivere lo stabilimento nell'apposito elenco nazionale previsto dall'art. 19 del Reg. 183/2005/CE;
3. La ditta dovrà provvedere a dar comunicazione alla Regione di ogni modifica della propria ragione sociale, di ogni variazione strutturale dello stabilimento, di ogni variazione dell'attività per la quale lo stabilimento è stato riconosciuto, nonché dell'eventuale cessazione di attività;
4. Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria n. 6 "Friuli Occidentale" è incaricato dell'attività di vigilanza e controllo nello stabilimento.

Trieste, 5 novembre 2012

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
- dott. Manlio Palei -